

Premesso che:

- Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (di seguito denominato PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18/2001 del 26.4.2001 e approvato con DPCM il 24.05.2001 è uno stralcio del "Piano di Bacino", che *"ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"* (art. 17, comma 1, L. n. 183/1989);
- il Piano di Bacino deve perseguire la finalità di difesa del suolo anche attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo del sistema fisico del territorio e la definizione delle possibili utilizzazioni dello stesso stabilite negli strumenti urbanistici;
- il PAI sollecita l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle proprie disposizioni attraverso la verifica di compatibilità, da condurre da parte delle Amministrazioni locali, rispetto all'effettivo stato del dissesto disponendo di più appropriati approfondimenti e studi di carattere geomorfologico-idrogeologico-idraulico, che possono incidere sulla pianificazione di bacino, modificandone ed integrandone i contenuti;
- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza, ha fornito, con le DGR n. 31-3749 del 06.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002 e n. 1-8753 del 18.03.2003, indicazioni ed indirizzi specifici alle Amministrazioni comunali per l'adeguamento al PAI, oltre all'attivazione di una modalità di lavoro interconnessa con i Comuni attraverso l'introduzione dei "gruppi interdisciplinari";

Considerato che:

- la legge regionale 26.01.2007, n. 1 *"Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56"* ha introdotto una nuova modalità di formazione e approvazione delle varianti strutturali degli strumenti urbanistici sulla base dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione;
- le nuove procedure riguardano anche le varianti relative all' *"esclusivo adeguamento al PAI (...)* o *quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI"* e prevedono la valutazione dei contenuti urbanistici e del quadro del rischio idrogeologico in sede di conferenza di copianificazione, superando quindi la fase di approvazione da parte della Regione, assegnatale dalla L.R. 56/77.
- le fasi di valutazione previste per i comuni classificati sismici, prima del progetto preliminare e prima del progetto definitivo, in ottemperanza all'art.89 DPR 380/2001, alla LR 19/85, alla DGR n.2-19274 del 8.03.88 e alla Circ.PGR 27.04.04 n.1/DOP, possono essere ricondotte in seno alle procedure previste dalla L.R. 01/07, articolate in due distinti momenti di valutazione degli strumenti urbanistici.

Constatato che:

- a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 1/07 si sono potute riscontrare alcune difficoltà procedurali relative all'integrazione delle procedure stabilite dalla legge e quelle definite dalla DGR n. 31-3794 del 6.8.2001, relative alla valutazione tecnica ed alla approvazione delle varianti di adeguamento al PAI;
- si è reso quindi necessario ottimizzare le procedure di valutazione delle varianti agli SS.UU. di adeguamento al PAI, delineando un percorso di valutazione, alternativo a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 31-3794 del 6.8.2001, integrato con le procedure di cui

alla L.R. 1/07 e condiviso dalla Regione, dalla Struttura competente in materia di Prevenzione del Rischio geologico dell'Arpa (di seguito "Arpa") e dalle Province;

- la L.R. 3/09, all'art. 16, comma 1, attribuisce la competenza dell'espressione dei pareri sugli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale e delle sue relative varianti, previsto all'articolo 31 ter, comma 9 della L.R. 56/77, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e che tali pareri, così come previsto dalla medesima legge (art. 17 – Disposizioni transitorie), continuano ad essere espressi dall'Arpa fino all'avvenuto trasferimento dall'Arpa alla Regione del personale addetto all'espletamento di tale funzione;
- le Province svolgono uno specifico ruolo di supporto e di informazione alle Amministrazioni locali, relativamente ai documenti ed alle analisi a scala provinciale che vanno ad integrare ed approfondire le conoscenze del quadro del dissesto del PAI che assumono valenza di Piano di Bacino attraverso le Intese, così come previsto dall'art. 57 del D.lgs 112/98.

Atteso che:

- l'Allegato 1 della DGR n. 45-6656 del 15.07.2002 risulta non più aggiornato rispetto al nuovo quadro normativo e procedurale ed è sostituito integralmente dall'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- tale Allegato contiene altresì alcuni chiarimenti procedurali che si sono resi necessari in ordine alle aree a rischio molto elevato (RME) e circa l'applicazione del concetto di "*carico antropico*" contenuto nella Circolare PGR 7/LAP/1996 e s.m.i..
- le fasi procedurali elaborate in coerenza con le procedure di valutazione ed approvazione degli strumenti urbanistici stabilite dalla L.R. 1/07, sono descritte e anche rappresentate in un diagramma di flusso sintetico all'interno dell'Allegato A della presente deliberazione;

Atteso inoltre che:

- nell'ambito delle verifiche di adeguamento degli strumenti urbanistici PAI si sono riscontrate delle problematiche tecniche che non trovano soluzione nei criteri individuati nell'Allegato 3 della DGR 45-6656 del 15.07.2002.
- il suddetto allegato risulta comunque datato e non pienamente rispondente agli adempimenti richiesti dal PAI;
- la Direzione regionale Opere Pubbliche, Economia montana e foreste, Difesa del suolo, ha condotto degli approfondimenti tecnici basati sull'esperienza maturata nell'ambito degli adeguamenti degli strumenti urbanistici al PAI e ha elaborato l'Allegato B alla presente deliberazione anche sulla base dei contributi forniti dagli operatori di settore (ARPA, Ordine dei Geologi, Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta (FIOPA) e Ordine degli Architetti) nell'ambito di specifici confronti tecnici.

Valutato che:

- l'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, risulta costituito da criteri tecnico-normativi maggiormente chiari, dettagliati e idonei, rispetto a quelli previgenti, per effettuare, nell'ambito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, le valutazioni tecniche relative alle problematiche idrauliche indotte dai corsi d'acqua;

- i criteri contenuti nell'Allegato B alla presente deliberazione non risultano in contrasto con quelli presenti nell'Allegato 3 della DGR 45-6656/2002 e sono pertanto immediatamente applicabili, senza la necessità di prevedere una fase transitoria.

Valutato infine che:

- gli elaborati dello strumento urbanistico contenenti il quadro del dissesto, una volta approvato dal Comune a seguito dei pareri ottenuti in conferenza di copianificazione (ex L.R. n. 1/07), sono la base per la trasposizione delle informazioni che, una volta informatizzate (secondo una procedura definita che vede coinvolti oltre alla Regione Piemonte, l'ARPA e il CSI Piemonte), contribuiscono alla mosaicatura del quadro del dissesto del PAI, che viene trasferito all'Autorità di bacino del Po periodicamente e reso consultabile in internet sul sito <http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php>.
- tali elaborati devono essere inviati alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, Via Petrarca 44, 10126 Torino, secondo quanto già disposto dal Comunicato dell'Assessorato alle Politiche Territoriali pubblicato sul BUR n. 51 del 18.12.2008.

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la legge 18.05.1989, n. 183 e s.m.i.;

Visto il D. lgs 152 del 2006 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.,

Vista la legge regionale 26.01.2007, n. 1;

Vista la legge regionale 27.01.2009, n. 3,

Visto il DPR 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*",

Vista la legge regionale 19 marzo 1985, n.19;

Viste le DGR n. 31-3749 del 06.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002 e n. 1-8753 del 18.03.2003;

Vista la DGR n.2-19274 del 8.03.88;

Vista la Circ. PGR 27.04.04 n.1/DOP;

Visto il Decreto della Presidente della G.R. 5 marzo 2007, n. 2/R;

Vista la Circolare PGR 7/LAP/1996 e Nota esplicativa/1999;

Visto il Comunicato dell'Assessorato alle Politiche Territoriali pubblicato sul BUR n. 51 del 18.12.2008;

La Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa,

- a) di sostituire l'Allegato 1 della DGR n. 45-6656 del 15.07.2002 con l'**Allegato A**, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di sostituire l'Allegato 3 della DGR 45-6656 del 15 luglio 2002 con l'**Allegato B**, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) che gli elaborati dello strumento urbanistico contenenti il quadro del dissesto, una volta approvato dal Comune, devono essere inviati in copia conforme al Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, Via Petrarca 44, 10126 Torino, ai fini della mosaicatura del quadro del dissesto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.